

Cassazione penale sez. II 29/05/2019, n. 26608

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Presidente -
Dott. RAGO Geppino - Consigliere -
Dott. DI PAOLA Sergio - Consigliere -
Dott. PACILLI G. A. R. - Consigliere -
Dott. SGADARI Giusepp - est. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Procuratore della Repubblica di Foggia;

nel procedimento a carico di:

O.E., nato in (OMISSIS);

avverso l'ordinanza del 19/01/2019 del Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Foggia;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione della causa svolta dal consigliere Dott. SGADARI
Giuseppe;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona
del Sostituto Procuratore generale Dott. Cardia Delia, che ha
chiesto l'annullamento senza rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia non convalidava l'arresto di O.E. eseguito dalla polizia giudiziaria, ritenendo che la condotta commessa dall'indagato, contestata nella imputazione provvisoria come estorsione, fosse riconducibile, invece, al reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni in ordine al quale l'arresto non è consentito.

2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, deducendo violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla qualificazione

giuridica del fatto e per non avere il Tribunale valutato la legittimità dell'arresto alla luce di quelle che, ex ante, potevano essere le cognizioni a disposizione della polizia giudiziaria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Secondo l'oramai consolidata e più recente giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio, integra il delitto di estorsione, e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la condotta minacciosa o violenta che, estrinsecandosi in forme talmente aggressive da annichilire le capacità di reazione della vittima e trasformarla in mero strumento di soddisfazione delle pretese dell'autore, esorbita dal ragionevole intento di far valere un preteso diritto. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la qualificazione come estorsione della condotta di un soggetto che, per far valere un credito verso la persona offesa, aveva preteso interessi usurari e l'aveva sottoposta ad un violento pestaggio) (Sez. 2 - n. 55137 del 03/07/2018, Arcifa, Rv. 274469 - 01 Massime precedenti Conformi: N. 17785 del 2015 Rv. 263255 - 01, N. 41452 del 2016 Rv. 268537 01, N. 41365 del 2010 Rv. 248736 - 01, N. 11823 del 2017 Rv. 270024 - 01, N. 36928 del 2018 Rv. 273837 - 01, N. 1921 del 2016 Rv. 265643 - 01, N. 44657 del 2015 Rv. 265316 - 01, N. 19230 del 2013 Rv. 256249 - 01, N. 9759 del 2015 Rv. 263298 - 01, N. 32795 del 2014 Rv. 261291 - 01).

Nel caso in esame, l'ordinanza impugnata, a parte qualche incerto inciso in ordine alla verifica del fatto, non smentisce quanto contenuto nel capo di imputazione provvisorio, secondo cui l'indagato, per tutelare il suo presunto diritto alla restituzione di una somma da parte della persona offesa, l'avesse minacciata in un paio di occasioni con un coltello, l'avesse immobilizzata afferrandola per le braccia, gli avesse stritolato il pene, al contempo proferendo minacce di morte. Ne consegue che, alla luce di questi dati, le modalità esecutive della condotta, a monte della supposta legittimità della pretesa vantata dall'agente, rientrano giuridicamente tra quelle che esuberano dall'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, essendosi estrinsecate in forme tali da annientare la volontà della vittima, secondo quanto richiesto dalla giurisprudenza citata.

Ne consegue che l'ordinanza impugnata ha errato nella qualificazione giuridica del fatto, con assorbimento di ogni altra questione.

Per il che, dovendosi annullare il provvedimento impugnato, deve ricordarsi che l'annullamento da parte della Corte di Cassazione, su ricorso del P.M., dell'ordinanza di non convalida dell'arresto in flagranza, va disposto "senza rinvio", poichè un eventuale rinvio determinerebbe lo svolgimento di un nuovo giudizio relativo ad una fase processuale ormai esauritasi, essendo già stata riconosciuta dalla Corte di Cassazione la legittimità dell'operato della polizia giudiziaria (Sez. 6, n. 12291 del 01/03/2016, Tapia Diaz, Rv. 266868 - 01; Massime precedenti Conformi: N. 21389 del 2015 Rv. 264026 - 01, N. 1814 del 2016 Rv. 265886 - 01, N. 5040 del 2016 Rv. 266048 - 01, N. 15387 del 2016 Rv. 266566 - 01).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata ritenendo legittimo l'arresto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 29 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2019